



R.G. V.G. n. 7129/2025

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**

Il presidente, dott. Leonardo Pica, letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale del 27.5.2025, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento v.g. n. 7129/2025, avente ad oggetto liquidazione compensi arbitrali ex art. 814 comma 2 c.p.c.

TRA

Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi (C.F.  C.F.\_1  ), Avv. Vincenzo Maria Cesàro (C.F.  C.F.\_2  ), Avv. Giuseppe Caruso (C.F.  C.F.\_3  ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele De Stefano (C.F.  C.F.\_4  ), con studio in Napoli, alla Via Toledo n. 265

**RICORRENTI**

E

Controparte\_1  con sede legale in  CP\_1  , Via Sabato Visco 20 - Loc. Migliaro (C.F.  P.IVA\_1  ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Coppola (C.F.  C.F.\_5  ) del Foro di  CP\_1  , con studio in  CP\_1  alla Via Irno n. 11

**RESISTENTE**

NONCHE'

CP\_2  (C.F.  C.F.\_6  ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Acerbo (C.F.  C.F.\_7  ) del Foro di Vallo della Lucania, con studio in Agropoli (SA) alla Via Piave n. 52

**RESISTENTE**

NONCHE'

CP\_3  (C.F.  C.F.\_8  )

**INTIMATA**

NONCHE'

Controparte\_4 (C.F. C.F.\_9 )



INTIMATO

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con provvedimento del 14.6.2023 il Presidente del Tribunale di Salerno ha nominato il Collegio arbitrale, composto dagli odierni ricorrenti, per la procedura arbitrale attivata in virtù dell'art. 31 dello Statuto, con ricorso ex art. 810 c.p.c. del 5.4.2023, dalla Controparte\_1 (d'ora in poi anche solo CP\_5 [...]), avente ad oggetto l'azione sociale di responsabilità nei confronti di CP\_2 [...], CP\_3 e Controparte\_4, componenti del Consiglio di gestione della Società (che a quell'epoca aveva adottato il sistema cd. dualistico), i primi due a partire dal 31.12.2013 e l'ultimo dal 29.12.2015.

La Società ha rassegnato le seguenti conclusioni: «*Voglia l'Ecc.mo Collegio Arbitrale, accertata la sussistenza della responsabilità delle parti resistenti per gli atti e le condotte illustrati in narrativa e riportate nei quesiti, condannare i Signori dott. CP\_2, ing. Controparte\_4, CP\_3, in solido tra loro, al pagamento a favore di essa società: -per i fatti e le condotte indicati nei quesiti sub nn. 1), 2), 3), 4): (i) della somma di euro 7.525.000,00, ovvero della maggiore o minor somma che dovesse essere determinata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., per l'omesso adeguamento delle tariffe applicate dalla società per lo svolgimento del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti negli anni 2014, 2015 e 2016 agli effettivi costi di esercizio sostenuti in tali anni per la prestazione di tale servizio; (ii) della somma che sarà essere determinata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., per aver concluso con Banca Sistema s.p.a., sulla base di negoziazione privata e in violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 163/2006 un contratto di factoring e successive cessioni di crediti e a condizioni deteriori per la società rispetto a quelle correntemente applicare nel mercato di riferimento, con conseguenti ingiusti pregiudizi patrimoniali per CP\_1 (iii) della somma di euro 715.106,79, ovvero della maggiore o minor somma che dovesse essere determinata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.,*

per l'indebita corresponsione di tale complessiva somma alle società [...] 

Controparte\_6 (già Controparte\_7 e Controparte\_8

[...] (iv) della somma di euro 141.297,72, ovvero della maggiore o minor somma che dovesse essere determinata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., per la corresponsione al dott. Parte\_1 negli anni 2014-2017, di emolumenti non dovuti. Il tutto, per l'importo complessivo di euro 8.381.404,51, cui andrà aggiunto l'importo dei danni determinati in relazione alle condotte indicate al punto (iii), oltre interessi e rivalutazione; in via alternativa, laddove non dovessero risultare accertati profili di responsabilità per gli atti e le condotte di cui sopra, della somma di euro 7.352.938,00 o, in subordine, di euro 5.983,130,00, oltre interessi e rivalutazione, ovvero della maggiore o minor somma che dovesse essere determinata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., per l'illegittima prosecuzione della gestione caratteristica in costanza di una causa di scioglimento della società. Con vittoria di spese e di onorari».

Solo CP\_2 ha depositato memoria di costituzione in sede arbitrale, per chiedere il rigetto delle avverse domande.

Risolte (ex art. 816 bis ultimo comma, e 827 comma 3 c.p.c.) alcune delle questioni dibattute con un lodo non definitivo, il Collegio con ordinanza del 6.3.2024 ha disposto una consulenza tecnica di ufficio, nominando c.t.u. il dott. [...] Per\_1, e all'esito, con lodo emesso in data 27.1.2025, ha rigettato le domande proposte dalla CP\_1, dichiarando assorbiti i quesiti proposti dal Capo, condannando la Società al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 63.157,00 oltre rimborso spese generali e oneri previdenziali, e – salva la solidarietà tra le parti – al pagamento dei compensi degli arbitri e delle spese di funzionamento del Collegio, comprese quelle di CTU e di segreteria liquidate con separata ordinanza..

In particolare, con ordinanza del 27.1.2025, il Collegio arbitrale ha così liquidato le spese ed i compensi per il procedimento arbitrale: «1) in € 217.891,69 il compenso complessivamente dovuto agli arbitri, oltre CPA ed IVA. 2) in € 22.500 il rimborso spese dovuto per il compenso spettante al CTU; 3) in € 12.500 il costo dell'attività di Segreteria, comprensivo di quella avente per oggetto le notifiche fuori sede, ed in €




1.352,15 il rimborso spese borsuali come da distinta che segue: spese di notifica € 112,15; marche da bollo lodo non definitivo € 520,00; marche da bollo lodo definitivo € 720,00; totale € 1.352,15».

La liquidazione non è stata accettata dalle parti, per cui i ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 814 c.p.c., di «- liquidare i compensi dovuti da  [...] (C.F. e Partita IVA  in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.  (C.F. , sig.ra  (C.F. , sig.  (C.F. , in solido o ciascuno per quanto di ragione, in favore degli arbitri Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi (C.F. , Avv. Prof. Vincenzo Maria Cesàro (C.F. , Avv. Giuseppe Caruso (C.F. , come da ordinanza del 27 gennaio 2025 ovverosia euro 217.891,69 oltre CPA ed IVA, da corrispondere per 1/3 in favore di ciascun arbitro, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia; - liquidare le spese e gli onorari del Consulente dott. , dovuti da  [...] (C.F. e Partita IVA  in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.  (C.F. , sig.ra  (C.F. , sig.  (C.F. , in solido o ciascuno per quanto di ragione, in favore degli arbitri Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi (C.F. , Avv. Prof. Vincenzo Maria Cesàro (C.F. , Avv. Giuseppe Caruso (C.F. ) come da ordinanza del 27 gennaio 2025 ovverosia euro 22.500,00 oltre oneri di legge ed accessori, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia; - liquidare le spese di Segreteria dovuti da  [...] (C.F. e Partita IVA  in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.  (C.F. , sig.ra  (C.F. , sig.  (C.F. , in solido o ciascuno per quanto di ragione, in favore degli arbitri Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi (C.F. , Avv. Prof. Vincenzo Maria Cesàro (C.F. , Avv. Giuseppe Caruso (C.F.


[..

[...]



C.F.\_16 ) come da ordinanza del 27 gennaio 2025 ovverosia euro 12.500,00 per costo dell'attività di Parte\_2 ed euro 1.235,80 per rimborso di spese borsuali, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre oneri di legge ed accessori».

Si è costituito CP\_2 , per chiedere «che il Tribunale emetta decreto di liquidazione **che individui esclusivamente** in Controparte\_1 l'unico soggetto obbligato al pagamento dei compensi arbitrari e delle spese di CTU e segreteria, ovvero – in via subordinata - indichi comunque la società soccombente, come **obbligata primaria al pagamento**», insistendo in subordine per una liquidazione equilibrata dei compensi arbitrari, considerato che «il valore della causa non può ritenersi pari alla domanda risarcitoria formulata da CP\_1 (€ 8.381.444,51), in quanto: • si basava su pretese aprioristiche, del tutto inverosimili, generiche, indeterminate e prive di un idoneo supporto probatorio, tale da paventare un minimo di "attendibilità" al valore dichiarato nel ricorso introduttivo; • è stata integralmente rigettata», chiedendo inoltre «di ridurre il quantum nei termini minimi di legge, con applicazione della pertinente tabella e senza alcuna maggiorazione». Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «1. In via principale, confermare il Pt\_3 nella parte in cui ha condannato esclusivamente [...] CP\_1 al pagamento delle competenze e spese di arbitrato; conseguentemente dichiarare CP\_1 unico soggetto obbligato al pagamento dei compensi spettanti al Collegio Arbitrale, delle spese di segreteria e del CTU, in ossequio al principio di soccombenza ed alla clausola statutaria vincolante, per come argomentato in premessa. 2. In subordine per come articolato in premessa, ridurre i compensi richiesti, per le ragioni tutte esposte in ordine al valore effettivo della lite, alla complessità del procedimento ed all'esito vittorioso per il resistente. 3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento in favore del dott. CP\_2 da imputarsi a carico di Controparte\_1 , che, non adempiendo spontaneamente al Lodo e alla disposta condanna a suo carico, ha reso necessario il presente giudizio».



Si è costituita la **CP\_I**, per contestare la liquidazione dei compensi arbitrari effettuata dal Collegio nella misura di € 217.891,69 oltre accessori di legge, in quanto manifestamente sproporzionata rispetto all'attività svolta e ai parametri normativi vigenti, considerato: - che l'incremento percentuale del 30% previsto dall'art.6 del D.M. n. 55/2014 non è obbligatorio; - che nella specie neanche risulta giustificato l'ulteriore aumento del 15% applicato ex art.4 del D.M. n. 55/2014, posto che l'attività istruttoria è stata contenuta e priva di particolari profili di complessità giuridica; - che anche la richiesta di € 12.500,00 per l'attività di segreteria risulta ingiustificata e sproporzionata; - che *«il rimborso spese, pari ad € 22.500,00, chiesto per il compenso del Consulente Tecnico, Dott. **Persona\_1**, andrà verificato in relazione all'effettiva complessità e durata dell'attività svolta»*. Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: *«1. ridurre il compenso spettante agli Arbitri nella misura che riterrà equa e conforme ai criteri previsti dal D.M. n.55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, del numero di udienze celebrate, dell'attività svolta dal Collegio Arbitrale e della complessità dell'incarico; 2. ridurre le spese di segreteria ad un importo equo e proporzionato, subordinando l'eventuale riconoscimento delle stesse alla produzione di idonea e dettagliata documentazione, atta a comprovare l'effettiva entità e necessità dei costi sostenuti; 3. ridurre le spese liquidate in favore del Consulente Tecnico d'Ufficio, nella misura che risulti congrua, proporzionata all'attività effettivamente svolta e adeguatamente documentata, disattendendo ogni voce non giustificata o eccessiva rispetto alla natura e alla complessità dell'incarico conferito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, del presente procedimento, nella misura che l'Illustrissimo Presidente riterrà equo liquidare»*

Sono rimaste contumaci le altre parti intimat.

Ciò premesso, mette conto in primo luogo evidenziare che la domanda che ci occupa è certamente ammissibile posto che la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti (cfr.,



*amplius*, Cass. n. 20371/2014, Cass. n. 7772/2017; etc.), requisito insussistente nel caso di specie.


Invano, **CP\_2** chiede «*che il Tribunale emetta decreto di liquidazione che individui esclusivamente in **Controparte\_1** l'unico soggetto obbligato al pagamento*», in quanto proprio l'art. 814 c.p.c. prevede che le parti sono tenute, in via solidale, al rimborso, in favore degli arbitri, delle spese, nonché al pagamento dell'onorario per l'opera prestata, dovendosi nelle prime ricomprendere anche quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio e del funzionamento del collegio, compreso il compenso al segretario (cfr. Cass. n. 24260/2004; Cass. n. 17034/2008; Cass. n. 6736/2014).

Sempre in via preliminare, va osservato che nessun dubbio può sussistere in merito all'applicabilità, ai fini della determinazione del compenso arbitrale *de quo*, delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 (e ss.mm.ii.), sia in quanto tutti componenti del collegio arbitrale sono avvocati (cfr. Cass. n. 11963/2022), sia in quanto proprio lo statuto della **CP\_1** dispone che: «*i compensi spettanti al Collegio Arbitrale sono determinati in ragione dei parametri di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm.ii.*».

L'art. 10 del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, prevede che «*Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, a ciascun arbitro è dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata*».

È noto, altresì, che «*in tema di liquidazione, ai sensi dell'art. 814 c.p.c., degli onorari dovuti ai componenti di un collegio arbitrale composto da avvocati, in applicazione dell'art. 23 del d.m. n. 55 del 2014 ciascun componente ha diritto ad un compenso integrale per l'attività prestata, non potendosi liquidare un compenso unico da suddividere per tre*» (così, da ultimo, Cass. n. 11800/2022).

Contrariamente a quanto pure opinato dalla difesa di **CP\_2**, neanche è possibile discostarsi, ai fini della determinazione del valore della causa, dall'insegnamento della S.C., secondo cui «*in caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente - ai sensi dell'art. 5,*



*n. 1, della tariffa stragiudiziale forense, che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore - sulla base del "petitum", senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione "ex post" del valore della causa sulla base del concreto "decisum" sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile» (così Cass. n. 11963/2022).*

Piuttosto, tenuto conto delle domande vagliate dal collegio arbitrale e dello svolgimento della procedura in disamina, che ha visto la celebrazione di poche udienze, può ritenersi equa l'applicazione del compenso secondo i medi tariffari (anche in virtù del fatto che il valore della lite, € 8.381.444,51, si colloca nella parte "bassa" della forbice dello scaglione di riferimento, da € 8.000.000,01 a € 16.000.000,00).

Pertanto, il compenso spettante a ciascuno dei componenti del collegio arbitrale va determinato in € 63.157,00, oltre oneri accessori di legge, da porsi a carico solidale delle parti.

È opportuno, altresì, rilevare che «*la liquidazione delle spese generali agli arbitri postula l'applicazione della norma di cui all'art. 814 cod. proc. civ., che prevede il relativo diritto con riferimento alle sole spese cd. "borsuali" (quelle, cioè, effettivamente sopportate e documentabili, menzionate, in sostanza, dagli artt.90, 92 e 93 cod. proc. civ. e 7, 8 e 9 della legge 319/1980 per consulenti tecnici), senza che possano, per converso, ritenersi applicabili "tout court" i principi in tema di tariffe professionali forensi quanto alle spese cd. "forfettarie" (art. 15 della tariffa professionale forense ex D.M. 15/1985), attesa la non assoluta equiparazione dell'arbitro all'esercente la professione forense in relazione alla peculiarità dell'opera rispettivamente prestata» (cfr. Cass. n. 1673/2003), per cui non può essere riconosciuta la maggiorazione del compenso a titolo di rimborso delle spese generali, peraltro non richiesta.*

A titolo di rimborso spese, oltre a quelle cd. borsuali di € 1.235,80, in favore del collegio arbitrale va liquidato l'importo di € 7.579,00 per spese per il segretario,



costituente esborso affrontato per il funzionamento del collegio (determinato nella misura del 4% del compenso liquidato in favore del collegio) e quello di € 22.500,00 per c.t.u. (il quale ha titolo per chiedere il pagamento del proprio compenso esclusivamente agli arbitri - a cui spetta, ex art. 814 cit., il diritto ad ottenere il rimborso dalle parti), oltre oneri accessori di legge.

Va, infine, rammentato che il procedimento camerale previsto dall'articolo 814 del c.p.c. (per la liquidazione del compenso agli arbitri) ha natura contenziosa, in quanto finalizzato a definire la controversia insorta tra gli arbitri e le parti del giudizio arbitrale per non aver queste accettato la liquidazione dei compensi effettuata dagli arbitri. Deriva da quanto precede, pertanto, che il presidente del tribunale con l'ordinanza che definisce la controversia deve, ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c., provvedere sulle spese relative alla procedura (cfr. Cass. n. 17108/2002).

Ciò evidenziato, le spese di lite seguono la soccombenza dei resistenti e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'importo effettivamente riconosciuto, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., in relazione alla tipologia di causa (di volontaria giurisdizione di natura contenziosa e dunque con applicazione della tabella n. 2: cfr. comma 4-bis dell'art. 4 del D.M. cit., secondo il quale i parametri previsti dalla tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa), con riconoscimento dei valori minimi delle fasi.

#### **P.Q.M.**

Il Presidente del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando sul ricorso in narrativa, così provvede:

1) liquida il compenso spettante a ciascuno dei componenti del collegio arbitrale in € 63.157,00, oltre oneri accessori di legge, e liquida in favore del collegio arbitrale, a titolo di rimborso spese, oltre a quelle cd. borsuali di € 1.235,80, l'importo di € 7.579,00 per spese per il segretario e quello di € 22.500,00 per c.t.u., oltre i relativi oneri accessori di legge, da porsi a carico solidale delle parti;

2) condanna, altresì, in solido i resistenti alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti (pro quota in parti uguali), che si liquidano in € 125,00

per spese vive ed in € 7.100,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.

Così deciso in Napoli, il 26.6.2025



Il Presidente  
dott. Leonardo Pica

Arbitrato in Italia